

CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE C A G L I A R I

Seduta del Consiglio di Amministrazione del 14 Maggio 2021

Verbale N.824

Delibera n.12/2021

Componenti intervenuti:

Avv.	Salvatore	MATTANA	- Presidente
Dott.ssa	Barbara	PORRU	- Componente
Dott.	Paolo	TRUZZU	- Componente
Dott.	Stefano	MAMELI	- Componente
Dott.	Francesco	DESSI	- Componente

Componenti assenti giustificati:

Componenti Collegio dei Revisori dei Conti intervenuti:

Dott.	Gianluca	ZICCA	- Presidente Collegio dei Revisori dei Conti
Dott.ssa	Maria Laura	CAPPAL	- Componente Collegio dei Revisori dei Conti

Componenti Collegio dei Revisori assenti giustificati:

Dott.	Salvatore	LA NOCE	- Componente Collegio dei Revisori dei Conti
-------	-----------	---------	--

Segretario: Dottoressa Anna Maria Congiu – Direttore Generale del Consorzio

O G G E T T O

CONTENZIOSO CACIP C/E-DISTRIBUZIONE S.P.A. - CONVENZIONE PER IL RITIRO DELL'ENERGIA ELETTRICA AI SENSI DEL D. LGS N°387/2003 E DELLA L. 239/2004 – FATTURA CONSORTILE - DELIBERA AEEG N°48/08 – SENTENZA TRIBUNALE CIVILE DI CAGLIARI N°468/2021 – DETERMINAZIONI.

Premesso:

- che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n°4/2014 del 23/5/2014 il Consorzio deliberò di conferire formale mandato all'Avv. Enrico Salone per la difesa e tutela degli interessi consortili in ordine all'atto di citazione notificato al Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari dall'E-Distribuzione S.p.A. con espresso mandato a proporre domanda riconvenzionale, ove necessaria, per ottenere il pagamento totale delle somme dovute al Consorzio
- Invero il Consorzio con propria fattura n°54 del 16/1/2008 richiese all'ENEL Distribuzione S.p.a. il pagamento della somma di € 295.527,65 a titolo di corrispettivo per il ritiro ed il trasporto dell'energia elettrica prodotta nell'impianto consortile R.S.U. ai sensi della delibera AEEG n°34/05 per gli anni 2005 e 2006.
- Tuttavia l'ENEL con propria nota del 3/12/2010, richiamando la delibera AEEG n°48/08, segnalava che il corrispettivo, già stabilito in via provvisoria per l'anno 2007 dalla delibera n°381/06, era stato abrogato e dunque tale abrogazione determinava un credito per l'Enel nei confronti del Consorzio per l'importo complessivo di € 735.749,09. L'ENEL dunque, riconoscendo la correttezza della fatturazione consortile per gli anni 2005 e 2006, procedeva ad effettuare una compensazione tra gli importi, comunicando un residuo debito consortile nei suoi confronti pari a € 440.221,44.
- Tale richiesta però veniva rigettata con la nota consortile n°74 del 12/1/2011 con la quale il Consorzio lamentava il fatto che la Delibera AEEG n°48/08 prevedeva, al proprio punto 3, che il conguaglio per l'anno 2007 delle partite economiche di cui alla Deliberazione n°34/05 fosse effettuato entro il 30/6/2008 e fosse data la possibilità al produttore di corrispondere tale conguaglio con un saldo conclusivo al 30/6/2009. Conseguentemente il Consorzio, considerato che nulla era mai stato fatto dalla società, segnalava l'intervenuta decadenza ai sensi dell'articolo 2964 del Codice Civile nella quale era incorsa l'ENEL S.p.a. e pertanto chiedeva il pagamento della somma già portata in fattura n°54 del 16/1/2008 oltre interessi.
- La posizione sfociò nel contenzioso promosso da E-Distribuzione S.p.a. per il quale il Consorzio assunse la citata Delibera n°4/2014.
- Recentemente il legale consortile ha informato che il Tribunale di Cagliari ha emesso propria sentenza n° n°468/2021 con la quale ha rigettato le prospettazioni consortili ed ha accolto le richieste avverse, condannando il Consorzio al pagamento di € 440.221,44 oltre interessi e spese legali liquidate in € 21.387.00 oltre successive.
- Il legale incaricato ha inoltre predisposto proprio parere in merito all'opportunità di impugnare la pronuncia del Tribunale che è stato acquisto al protocollo dl Consorzio in data 11/3/2021 al n°2119.
- In sostanza il legale rileva che l'eccezione di decadenza proposta dal Consorzio e sulla quale si fondava la difesa consortile, non appare sufficientemente fondata alla luce della considerazione per la quale la preponderante giurisprudenza, sia civile che amministrativa, è nel senso che i termini di decadenza sono di stretta e rigorosa interpretazione e non tollerano una loro estensione per analogia. Ne consegue un giudizio non favorevole alla proposizione dell'appello.
- Peraltro la sentenza essendo provvisoriamente esecutiva determinerebbe comunque da parte del Consorzio l'obbligo alla restituzione delle somme stabilite; somme che si ricorda sono state già incassate dal Consorzio ed appunto dovranno essere, in parte, restituite.
- Tale parere conferma quanto già espresso dall'ufficio legale dell'Ente con nota n°1382 del 16/2/2021.

Tutto ciò esposto, il Presidente chiede ai Consiglieri di volersi esprimere in merito.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Udita la relazione del Presidente;
- Visto la sentenza del Tribunale di Cagliari n°468/2021 nel contenzioso in argomento;
- Visto il parere del legale esterno del Consorzio acquisito al protocollo consortile il 11/3/2021 al n°2119;
- Visto il parere dell'Ufficio Affari Legali acquisito al protocollo consortile il 16/2/2021 al n°1382;
- Visti gli atti della pratica;
- Considerato il parere espresso dal Direttore Generale;

All'unanimità

DELIBERA

Di prendere atto della sentenza emessa dal Tribunale n°468/2021 e del parere del legale esterno e, per l'effetto, di non impugnare la sentenza citata, dando spontaneo adempimento.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Anna Maria Congiu


P.C.C.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Anna Maria Congiu

IL PRESIDENTE
Avv. Salvatore Mattana